



Disegno di legge di “Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – A.C. 2500

28 maggio 2020



Le terme rappresentano nel nostro Paese una realtà produttiva complessa ed articolata, composta da **330 stabilimenti presenti in 20 regioni e 170 comuni**, che sviluppano un **fatturato complessivo** di oltre **1,5mld di euro** e danno lavoro ad oltre **60.000 addetti**, tra diretti ed indiretti.

Federterme/Confindustria, nata nel 1919 è l'unica organizzazione datoriale rappresentativa di tutto il comparto.

Il termalismo è, da sempre, uno strumento di fondamentale importanza per la sanità pubblica ed una componente di assoluto rilievo dell'offerta turistica nazionale (circa il 5%) oltre a costituire quasi sempre l'unica risorsa economica ed occupazionale in un grande numero di territori omogeneamente distribuiti lungo tutta la penisola.

Tutto il settore è stato messo a durissima prova dall'emergenza pandemia da COVID – 19, al punto che, senza alcuna enfasi, si può lucidamente affermare che **è oggi a rischio la sopravvivenza dell'intero sistema termale del nostro Paese**.

In questo quadro, con l'approvazione lo scorso 25 maggio delle *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”* - che il Governo dovrà recepire con un nuovo DPCM e che contengono una sezione dedicata all'attività termale e del benessere - **alcune aziende stanno tentando una ripresa dell'attività** che fino ad oggi era consentita per l'erogazione delle sole prestazioni termali comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza.

E' quindi necessario assecondare ed incoraggiare questo **processo ancora fragilissimo** - parliamo di meno di trenta aziende su 330 che riapriranno entro la prima decade di giugno - adottando **misure immediate, che tengano conto delle specificità del settore** e che si aggiungano a quelle che il Governo ha emanato e sta emanando per la generalità delle imprese.

In riferimento alle previsioni del c.d. “Decreto Rilancio”, tali misure possono essere sintetizzate come di seguito riportate.



1 - Assegno ordinario

- a) E' necessario che **anche** le **aziende termali** possano **fruire in un'unica soluzione delle ulteriori nove settimane di assegno ordinario (FIS) senza interruzioni fino al 31 ottobre 2020**, secondo quanto **già previsto** dall'articolo 68 **per il turismo**. Il rischio, altrimenti, è quello di una pericolosa "scopertura" nei mesi di luglio e agosto, mesi in cui numerose aziende potrebbero non avere ancora aperto, con ricadute negative più che probabili sul piano occupazionale;
- b) è comunque necessario che le **risorse per gli ammortizzatori sociali per l'intero comparto turistico** siano ulteriormente **integrate almeno fino al 31 dicembre 2020**, per il sostegno delle numerose aziende termali e/o turistico-termali che non riusciranno ad aprire in questa stagione, anche a salvaguardia dei patrimoni di professionalità esistenti all'interno di ciascuna impresa.

2 - Riqualificazione immobili strutture termali e alberghiero-termali

Il rilancio del settore termale passa anche e soprattutto attraverso la **riqualificazione degli immobili delle aziende termali e alberghiero-termali** integrando il modello finora perseguito e valorizzando il patrimonio unico al mondo di cui l'Italia dispone. A tale riguardo, si chiede di valutare la **riproposizione del credito d'imposta sugli investimenti ex. art. 8 legge 388/2000, su tutto il territorio nazionale.**

3 – Protocolli sanitari post COVID-19

Devono essere sperimentati nuovi modelli di assistenza attraverso i previsti accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali per le finalità di contenimento della spesa sanitaria (art. 15, comma 13, lett. c-bis, D.L. 6 luglio 2012, n. 95), anche **consentendo di erogare da subito a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e della funzione respiratoria**, attualmente riconosciuti ai soli assicurati dell'INAIL ed ampliando il novero delle patologie previste ricomprendendo tra queste anche gli esiti dell'infezione da COVID – 19. I benefici in termini di abbattimento



delle liste d'attesa e di contenimento della spesa sanitaria sarebbero più che evidenti. A tal fine potrebbero essere rese **utilizzabili nel triennio 2021-2023** le **risorse finanziarie** per cure termali **non spese nel** biennio **2019-2020** per mancato raggiungimento dei limiti di spesa.

4 - Adeguamento tariffe termali

E' necessario consentire alle imprese termali di recuperare i costi di produzione del biennio 2019/2020, individuando una dotazione finanziaria di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale - e dunque senza oneri aggiuntivi – per la **revisione delle tariffe termali**, ferme dalla fine del 2018.

5 – Sospensione pagamento canoni concessori

E' necessario **sospendere** fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei **canoni di concessione mineraria**, di quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

6 – Estensione efficientamento energetico alle imprese termali

L'**incremento della detrazione** prevista dall'**art. 119** per le spese sostenute per l'efficienza energetica, la riduzione del rischio sismico, l'installazione di impianti fotovoltaici e quella di colonnine di ricarica di veicoli elettrici, deve essere riconosciuto **anche alle imprese termali e alberghiero-termali** e non solo a soggetti non esercenti attività d'impresa.

7 - Proroga esenzione IMU

L'**esenzione IMU** di cui all'art. 177, comma 1, lett. a), deve essere prevista **anche per la seconda rata** in scadenza a dicembre 2020 ed **anche per le aziende termali**.

L'**esenzione**, inoltre, deve poter essere **accordata** in tutti quei casi in cui vi sia **sostanziale identità tra proprietà e gestione** dell'impresa (ad es. rapporto di controllo societario, identica compagine sociale, legami familiari, etc.).



8 - Contributo a fondo perduto

Il **contributo a fondo perduto** previsto all'art. 25, “*spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019*”.

La **gran parte delle imprese termali è stagionale** e nel mese di aprile 2019 molte di queste erano chiuse, talché quasi nessuna avrà diritto al beneficio se non si **individua un arco temporale diverso** cui riferirsi, ad esempio confrontando il **fatturato del primo semestre 2019** con quello del primo semestre 2020.

9 – Credito d'imposta per canoni di locazione immobiliare non abitativa e di affitto di azienda

All'art. 28, comma 3, deve essere previsto che il **credito d'imposta** per canoni di locazione immobiliare non abitativa e di affitto di azienda spetti, in deroga al limite di 5 milioni di fatturato di cui al comma 1, **anche alle aziende termali** come individuate dalla l. 323 del 2000, estendendo la durata del beneficio almeno fino al mese di ottobre 2020.

In termini più generali, si ravvisa la necessità che i crediti di imposta concessi nei diversi provvedimenti emanati a seguito dell'emergenza pandemia, siano cumulabili con i crediti previsti dalla legge in via ordinaria e fruibili in un arco di tempo ragionevolmente lungo (es. 10 anni)